

1. La presente commissione impegna definitivamente il Committente: non è revocabile, né utilizzabile a favore di terzi e la sua validità è di 12 mesi dalla data retro indicata. La Concessionaria "DI.TV Multimedia srl" non resta impegnata da essa se non vi ha dato conferma scritta e l'esecuzione è parziale non costituisce accettazione della totalità dell'ordine. Qualora la firmataria della commissione sia l'agenzia, essa risponde in solido con il Committente per tutte le obbligazioni relative alla presente commissione.

2. Il Committente farà pervenire alla Concessionaria "DI.TV Multimedia srl" il supporto digitale (dat, C.D., M.D. o via posta elettronica inviando un file audio MP3); nel caso della stampa: l'impianto; entro i termini previsti, e comunque almeno 7 gg. prima dell'inizio delle trasmissioni e/o pubblicazioni. Eventuali modifiche o sospensioni di disposizioni precedentemente date, dovranno essere comunicate per iscritto e non saranno comunque impegnative per la Concessionaria che ne terrà conto compatibilmente con le esigenze tecniche di ciascun mezzo. Il Committente dovrà avere assolto agli obblighi nei confronti della S.I.A.E. circa i diritti d'autore ed è tenuto a semplice richiesta della "DI.TV Multimedia srl" ad esibire l'apposita dichiarazione. In caso di mancata consegna del filmato o dell'impianto stampa da recapitare entro i termini sopra stabiliti, la Concessionaria si riserva la facoltà di rinviare l'inizio delle trasmissioni ad altre date che saranno dalla stessa insindacabilmente fissate in dipendenza delle proprie esigenze e disponibilità.

3. Il materiale (videocassette, fotografie, supporti audio, esecutivi, pellicole, ecc.) non richiesto entro 3 mesi dall'ultima data di trasmissione/pubblicazione non verrà restituito. La Concessionaria non sarà comunque responsabile per i deterioramenti o danneggiamenti che il materiale avesse subito anche in conseguenza delle operazioni di riproduzione.

4. La trasmissione dei comunicati e la pubblicazione delle pagine sono subordinate all'approvazione insindacabile degli Editori i quali hanno la facoltà di rifiutare quelle che, a loro giudizio, ritenessero non idonee all'emissione o alla stampa. Il rifiuto o la sospensione degli spot o comunicati sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altro motivo previsto dalle condizioni e pattuizioni di cui alla presente commissione, potranno avere luogo anche se identiche analoghe trasmissioni fossero state in precedenza già trasmesse sull'emittente dello stesso Editore.

5. La Concessionaria e gli Editori non sono vincolati da prescrizioni di collocamento o di date o di periodicità delle emissioni: eventuali disposizioni in proposito previste nel presente ordine o comunicate successivamente con le disposizioni, si intendono indicative e considerate come raccomandazione; il collocamento degli spot o dei comunicati o pagine in posizione o in data diversa non dà diritto alla risoluzione dell'ordine né ad indennizzi di sorta.

6. Non sono ammesse clausole di esclusiva o divieti di pubblicità nei confronti dei concorrenti e non è garantita l'esclusività merceologica all'interno delle singole collocazioni pubblicitarie.

7. Il Committente terrà la Concessionaria e gli Editori indenni da ogni responsabilità verso qualsiasi terzo per qualsiasi violazione, reclamo, pretesa di richiesta in dipendenza della pubblicità oggetto del presente ordine, sollevandoli altresì da ogni azione in proposito.

8. Il Committente, mentre dichiara di accettare senza riserve tutte le norme del Codice di Lealtà Pubblicitaria la cui osservanza è vincolante e obbligatoria per la Concessionaria e l'Editore, si obbliga a rispettare le decisioni che, in ordine ai propri avvisi dovessero essere emesse dal Giuri del Codice anche per quanto attiene alla loro eventuale pubblicazione sollevando e tenendo indenni la Concessionaria e gli Editori da qualsiasi responsabilità.

9. Il Committente riconosce che la Concessionaria e gli Editori sono esenti da ogni responsabilità per difetti di emissione eventualmente riscontrati in annunci riprodotti da materiale non avente i requisiti necessari per una riproduzione a regola d'arte o pervenuto non interamente montato o consegnato oltre i termini di cui al n. 2. La mancata diffusione di messaggi dovuta al mancato rispetto del Committente delle disposizioni e dei termini di cui al n. 2 comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. La diffusione si intende eseguita con la mera irradiazione della pubblicità, indipendentemente dal livello qualitativo della ricezione. In caso di contestazioni per irregolarità di emissione il Cliente non potrà ritardare o sospendere i pagamenti.

10. Il Committente potrà richiedere la sospensione del presente contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. anticipata alla Concessionaria. Tra il giorno del ricevimento della comunicazione da parte della Concessionaria ed il giorno di inizio della sospensione intercorrerà un termine non inferiore a sette giorni, necessari alla Concessionaria per gli adempimenti tecnici anche presso le Emittenti/testate, o quel maggior termine indicato dal Committente. A sua volta la Concessionaria sarà tenuta a comunicare la data di inizio di inizio della sospensione. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di inizio della sospensione il Committente dovrà comunicare alla Concessionaria se intende continuare ad utilizzare il contratto o se intende recedere dallo stesso. Il Committente nello stesso termine di sessanta giorni potrà anche richiedere, per una sola volta, la proroga della sospensione. Nel caso di prosecuzione del contratto la Concessionaria provvederà al ripristino della trasmissione/pubblicazione nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle previsioni contrattuali, compatibilmente alle esigenze tecniche ed agli spazi immediatamente disponibili, non potendo essere considerata responsabile per variazioni che si rendessero necessarie. Nel caso di recesso dal contratto troverà applicazione il successivo articolo 11 delle condizioni generali del presente contratto. Se trascorsi i sessanta giorni sopraindicati, il Committente non provvederà a fornire alcun tipo di comunicazione il contratto si intenderà automaticamente risolto per colpa del Committente con l'applicazione dell'art. 12 delle condizioni generali del presente contratto.

11. Al Committente è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale dal contratto purché ne dia comunicazione almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ciascuna delle trasmissioni/pubblicazioni previste. In tal caso il Committente sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per i costi di programmazione e prenotazione sostenuti, il 30% del corrispettivo pattuito in relazione alle trasmissioni che si sarebbero dovute effettuare, oltre questo termine l'importo sarà dovuto per intero.

12. Nel caso in cui il Committente invece, non provvedesse a fornire alla Concessionaria le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine e comunque se, per fatto od omissione del Committente, la pubblicità commissionata non potesse essere in tutto o in parte eseguita, l'ordine si intenderà risolto per colpa del Committente e questi si obbliga a versare alla Concessionaria, a titolo di risarcimento danni, una somma pari ai due terzi dell'importo relativo alla pubblicità non eseguita, intendendo le parti di convenire sin d'ora consensualmente in tale misura l'ammontare dei danni stessi. In ogni caso l'esecuzione parziale dell'ordine dovuto a fatto od omissione del Committente, darà inoltre diritto alla Concessionaria di chiedere il rimborso della differenza tra lo sconto riconosciuto sulla parte eseguita e quello spettante, secondo il listino prezzi, in rapporto allo spazio effettivamente utilizzato. Ulteriori ordinazioni di spazio per la pubblicità da utilizzarsi entro la scadenza già concordata, potranno essere accettate al prezzo di tariffa vigente al momento dell'ordinazione e saranno considerate, agli effetti dell'entità dello sconto, integrative alla presente commissione.

13. Salvo diversa pattuizione scritta, i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati alla concessionaria "DI.TV Multimedia srl" entro 20 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse. Trascorsi ulteriori 10 giorni senza che sia stato effettuato il versamento, la Concessionaria potrà emettere tratta a vista, addebitando al Committente gli interessi di mora ex dlgs.231/02. Il pagamento a mezzo tratte o ricevute bancarie non modifica la competenza territoriale del Foro della creditrice, che è quello di Bologna. Il mancato o parziale pagamento delle fatture

coi relativi interessi, entro il termine convenuto, darà alla Concessionaria la facoltà di non eseguire eventuali ulteriori commissioni di pubblicità che fossero state nel frattempo stipulate fra le parti, nonché di sospendere, senza necessità di avviso, la trasmissione/pubblicazione degli annunci di cui alla presente commissione, senza che da parte del Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o richieste di danni, fermo restando ovviamente l'obbligo del Committente stesso di pagare integralmente l'importo delle emissioni pubblicitarie avvenute salvo il risarcimento dei danni derivati e il rimborso degli sconti in più goduti. La Concessionaria si riserva comunque la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intero ordine, ovvero la presentazione di idonee garanzie. L'IVA e ogni altro onere fiscale, trasferibile, sono interamente a carico del Committente.

14. La tariffa prevista nella presente commissione potrà essere variata con un preavviso di tre mesi per la parte che non ha avuto esecuzione in caso di aumento dei costi delle materie prime, della mano d'opera, ecc. o in relazione alle audience rilevate verificatesi dopo la fissazione della tariffa. Nel caso di aumento della tariffa, a norma del comma precedente, la "DI.TV Multimedia srl" riconosce al Committente la facoltà di diminuire lo spazio pubblicitario impegnato al fine di non aumentare il budget preventivato oppure la facoltà di recedere dalla commissione per la parte non ancora eseguita da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi a pena di decadenza entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della nuova tariffa, il Committente è tenuto a rimborsare gli sconti di cui abbia già beneficiato, proporzionalmente allo spazio già utilizzato.

15. Nel caso di cessione, trasformazione, successione del Committente, il cessionario o l'avente causa subentra in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente impegno, salvo la facoltà della "DI.TV Multimedia srl" di chiederne la risoluzione, entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione, trasformazione o successione.

16. La "DI.TV Multimedia srl" sarà sollevata, a sua richiesta, dall'obbligo di continuare le trasmissioni/pubblicazioni delle inserzioni su quelle emittenti o testate delle quali avrà cessato di essere la Concessionaria della pubblicità.

17. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità dei Regolamenti della Camera Arbitrale Immobiliare della Camera di Commercio di Bologna che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare da n. 3 (tre) arbitri nominati secondo detto regolamento gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

17bis. In parziale deroga alla clausola compromissoria prevista al precedente art. 17 le parti convengono che per controversie in ordine al pagamento dei corrispettivi dovuti sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziale ordinaria di Bologna.

18. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, recante disposizioni in materia di tutela della privacy, desideriamo fornirLe le seguenti informazioni:

#### 1 Finalità di trattamento

I dati personali, come descritti dall'art. 1 - Il comma lettera c) della Legge n. 675 ed i dati sensibili, come descritti all'art. 22 - I comma della suddetta Legge, che Ella ci fornirà, e che comunque acquisiremo nell'ambito dell'attività economica dell'azienda, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della nuova normativa in vigore; in particolare questo avverrà per adempiere agli obblighi contrattuali nei Suoi confronti e per adempiere agli obblighi di Legge. Per "trattamento dei dati personali e sensibili" si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

#### 2 Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà, secondo correttezza, trasparenza e per finalità lecite, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; il responsabile del trattamento è il Sig. Bruno Suzzi, domiciliato per questo fine presso la Società. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi nonché a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta. La informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96, che per Sua comodità alleghiamo alla presente, che prevede le seguenti possibilità:

a- conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento;

b- ottenere la cancellazione dei dati trattenuti in violazione di norme nonché la rettifica o l'integrazione dei dati;

c- opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;

d- opporsi al trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale di vario tipo, ad esempio il telemarketing o le ricerche di mercato.

#### 3 Comunicazione e diffusione dati

I suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti, agenti od eventuali procacciatori della nostra società;

- spedizionieri per l'invio delle merci;

- studi di consulenza che svolgono determinati servizi per nostro conto (contabilità, bilanci, adempimenti fiscali di varia natura);

- studi legali incaricati della tutela, sia in sede giudiziaria sia in via transattiva, dell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui Lei è parte;

- banche e finanziarie per l'effettuazione di pagamenti, nonché incaricati del recupero;

- agenzie pubblicitarie ed altri soggetti incaricati di effettuare informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario per nostro conto;

- amministrazione finanziaria di altri enti pubblici, sia in forza degli obblighi di legge sia di richiesta da parte degli stessi.

Le rappresentiamo inoltre che il conferimento dei dati, non ha natura obbligatoria, ma rappresenta onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali, ed in genere per adempiere ad obblighi di Legge, pertanto l'eventuale rifiuto al trattamento potrebbe comportare la mancata o non corretta esecuzione dei contratti di cui Lei è parte.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE

Dichiariamo di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. le clausole contenute nei punti 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17bis,18.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del committente \_\_\_\_\_